

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 1 - 54 / 2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI DRUENTO - VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Druento:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 10-8722 del 05 maggio 2008 (BURP n. 20 del 15 maggio 2008);
- ha approvato due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 22 maggio 2017, la Proposta tecnica del Progetto preliminare della Variante strutturale n. 11 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 23 del 15 maggio 2017, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 04/12/2017, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;

(Prat. n. VP_039/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 5.702 abitanti nel 1971, 7.243 abitanti del 1981; 7.567 abitanti nel 1991, 8.233 abitanti nel 2001 e 8.436 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in costante incremento;
- superficie territoriale: circa 2.754 ettari, di cui 1.170 ettari di pianura e 1.584 ettari di collina (pari al 50% della superficie comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 2.070 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari al 75% della superficie comunale); 652 ettari, con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 32 ettari, con una pendenza superiore al 25%. Una porzione della superficie territoriale, pari a 183 ettari, appartiene alla I^a Classe della Capacità d'Uso dei Suoli e una superficie territoriale pari a 671 ettari appartiene alla II^a Classe di Capacità d'Uso dei Suoli. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 955 ettari (pari al 35% della superficie comunale);
- è compreso nella Zona 2 "AMT Ovest" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 5 di approfondimento sovra comunale "AMT - Venaria", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 NdA);
- fabbisogno abitativo: è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 NdA);
- è individuato dal PTC2 in ambiti produttivi di livello 2 (artt. 24-25 NdA);
- è classificato dal PTC2 fra i Centri Storici di tipo D di interesse provinciale;
- infrastrutture per la mobilità:
 - . è attraversato dalle S.P. n. 1 delle Valli di Lanzo, n. 8 di Druento e n. 176 della Savonera;
 - . è interessato dal progetto di viabilità n. 101.2 di cui alla tavola 4.3 del PTC2
 - . è attraversato da 3,00 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - . è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Ceronda, Torrente Casternone, Torrente Rissauto, Rio di Pracastel o Antebal, Rio d'Usseja, Rio di Valsorda;
 - . il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 434,2 ettari e aree RME (Rischio idrogeologico Molto Elevato) per una superficie di 153,6 ettari;
 - . la banca dati sul dissesto evidenzia: 5,4 ettari di conoidi; 2 e 536,5 ettari di dissesti areali;

- tutela ambientale:
 - è interessato dal Parco Regionale della Mandria per una superficie di 2.098 ettari;
 - parte del territorio comunale è inserito in un Sito di interesse comunitario Rete "Natura 2000" (Core Areas) per 1.611 ettari, sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - fasce perfluviali: 350 ettari;
 - corridoi di connessione ecologica: 86,5 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23 del 15/05/2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- stralcio dell'area a servizi della residenza a69, e sua riclassificazione in area a verde privato di interesse pubblico ap.;
- aggiornamento cartografico e correzione delle imprecisioni relative alla strada esterna Sud e al Canale Comunale di Druento, per le aree a PEC C5, C6, C7;
- aggiornamento cartografico, modifica della viabilità principale e ripermetrazione dell'area C11;
- ripermetrazione dell'area a servizi della residenza a70 e relativo aggiornamento cartografico;
- Norme Tecniche di Attuazione:
 - stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente delle prescrizioni sulle recinzioni;
 - recepimento delle aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "G41", "G42" e "G43";
 - modifica della norma sui bassi fabbricati;
 - introduzione di una norma per la suddivisione in sub-aree, da sottoporre a strumenti di pianificazione esecutiva distinti, per l'attuazione delle aree residenziali di nuovo impianto di tipo "C";

verificato che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., la deliberazione C.C. n. 35/2017 di adozione della Variante reca le seguenti precisazioni:

- contiene l'indicazione sul rispetto di tutti i parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, dalla a) alla lettera h);
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente;
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla dotazione globale dei servizi, e la dimostrazione del rispetto dei parametri relativi alla dotazione dei servizi globali di cui agli articoli 21 e 22 e quelli oltre standard della L.R. 56/77;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 23 del 15 maggio 2017 di adozione della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C.:

- **contiene** l'attestazione della sussistenza *"delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale [...] nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f)"*;
- **contiene** l'indicazione sul rispetto di tutti i parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, dalla a) alla lettera f), mentre **non contiene** l'indicazione sul rispetto dei parametri di cui alle lettere **g) e h)**: quanto rilevato dovrà essere riportato nella deliberazione di approvazione della Variante in oggetto;

dato atto ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25 - 2977 del 29 febbraio 2016, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato, accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

dato atto che il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

dato atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in qualità di soggetto con Competenze Ambientali (SCA) ha formulato parere con nota prot. 106889/lb8 del 13 settembre 2017;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 " *Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata

dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la **Variante Parziale**;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **17 gennaio 2018**;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 5/01/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Druento, adottato con deliberazione C.C. n. 23 del 15 maggio 2017, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
- 2. di dare atto** che sono formulati i seguenti rilievi formali:
ai fini della piena qualificazione di *"Variante Parziale"*, ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977, il provvedimento di approvazione dovrà dichiarare:
 - che sono rispettate le condizioni di cui alla lettera **"g)** *non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;"*;
 - che sono rispettate le condizioni di cui alla lettera **"h)** *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti."*;
- 3. di trasmettere** al Comune di Druento il presente Decreto per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 10/01/2018

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.
(Marco Marocco)